



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.R. del 22 luglio 2009 n. 129 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO in particolare l’art. 27 del predetto D. Lgs n. 163/2006 che prevede che per contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, previsti all’art. 19 del medesimo decreto legislativo, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

VISTO inoltre l’art. 125 del medesimo D. Lgs n. 163/2006 recante “Lavori, servizi e forniture in economia” che la possibilità di scegliere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi in economia tramite appositi elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti;

VISTO infine l’art. 19 lett. f) del D.lgs 163/06 “concernente i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la presentazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

VISTO il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);

VISTO in particolare l’art. 40 del Regolamento FEP, che nell’ambito dell’Asse prioritario 3 - Misure di interesse comune il finanziamento di misure tese ad attuare una politica di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO altresì l'art. 46 del predetto Regolamento FEP che nell'ambito dell'Asse prioritario 5 – Assistenza Tecnica – prevede il finanziamento di misure inerenti le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma Operativo, no;

VISTO il decreto n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione;

VISTO il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione Europea recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1198/06 del 27 luglio 2006;

VISTO il Programma Operativo FEP revisionato, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

VISTO il Programma per la promozione e valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto n. 18 del 1° marzo 2011, in sostituzione del Programma di cui al decreto 8 gennaio 2009, per l'attuazione della Misura 3.4 – Sviluppo di Nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

VISTE le linee guida per le spese ammissibili Misura assistenza tecnica approvate nel marzo 2011 dal Comitato di sorveglianza per la Programmazione FEP 2007-2013;

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare;

VISTO il D. Lgs. del 18 maggio 2001 n. 226 recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.;

VISTO il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2011, con l'art. 2, comma 5-novies della legge 26 febbraio 2011 di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225;

RITENUTO di definire le procedure per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui agli artt. 19 lett. f) e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle materie di propria competenza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

DECRETA

Art.1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il sistema per l'acquisizione delle procedure in economia, nonché i criteri e le modalità di iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi (di seguito "Elenco"), nonché le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Elenco, per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Amministrazione).

Art.2

Istituzione dell'Elenco dei prestatori di servizi

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (di seguito Codice) nonché delle procedure di cui all'art. 19 lett. f) del Codice, è istituito presso *il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura* (di seguito anche Amministrazione), l'Elenco di cui al comma 12 del predetto art.125.

2. L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, prestatori di servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice. Nell'ambito dell'elenco l'Amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi.

3. L'Elenco, diviso per categorie, sottocategorie e classi di importo, viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo assegnato sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro apposto dalla Segreteria della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, a parità di data, il numero di protocollo apposto);
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
- e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
- f) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- g) numero di telefono /fax, indirizzo e.mail e sito web.

4. L'Elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, è adottato con decreto del Direttore generale ed è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione - www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3

Durata dell'Elenco

1. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto, attraverso un aggiornamento annuale secondo le modalità descritte all'art. 12 del presente decreto.

Art. 4

Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice;
- c) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n.1815, e s.m.i.;
- d) società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 del d.p.r. 21.12.1999, n. 554;
- e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell'art. 34 del Codice (di seguito RTI), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice in quanto compatibili;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

f) ogni altro operatore economico di cui all'art. 34 del Codice.

Art.5

Categorie, Sottocategorie di specializzazione e classi di importo

1. I **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per sottocategoria e per classi di importo.

2. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, ripartiti in sottocategorie, (*vds. All.2*) ritenuti necessari per l'esecuzione del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura per l'esecuzione del Programma Operativo di cui al Fondo europeo per la pesca 2007-2013, nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, come di seguito specificati:

- Valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del Fondo europeo per la pesca;
- Creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea;
- Corsi di preparazione e formazione del personale;
- Servizi giuridici-amministrativi a supporto del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;
- Servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;
- Servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering;
- Servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma Operativo, del Programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;
- Servizi di immissione ed elaborazione dati;
- Pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
- Organizzazioni e/o partecipazione a fiere e manifestazioni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- Servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media
- Studi e Indagini di mercato ed affini
- Sviluppo di progetti innovativi
- Installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;
- Igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura
- Valutazione di risorse biologiche
- Economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura
- Tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura
- Altri servizi necessari per il funzionamento di quest'Amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza.

3. Quest'amministrazione ricorre altresì all'acquisizione in economia nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lett. a), b), c) e d).

3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e relativa sottocategoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 **fino a €19.999,99 al netto dell'IVA** (importo definito in relazione alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Codice e da intendersi automaticamente aggiornato in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni).

Classe 2 **da € 20.000,00** - soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Codice da intendersi automaticamente aggiornata in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni **-fino a €80.000,00 al netto dell'IVA.**

Classe 3 **da € 80.001,00 fino a € 124.999,99 al netto dell'IVA** - importo definito in relazione alla normativa europea di riferimento e da intendersi automaticamente aggiornato in conformità alle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare all'Amministrazione apposita domanda, **entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito AVVISO sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**, che è altresì pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it, precisando le categorie di specializzazione e le relative sottocategorie, tra quelle indicate nell'Allegato 2, nonché le classi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

d'importo per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

2. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono iscriversi a più sottocategorie, devono presentare tante domande quante sono le sottocategorie cui sono interessati, con le seguenti precisazioni:

- l'operatore che intende iscriversi a più classi di importo della medesima sottocategoria deve barrare le relative caselle nella medesima domanda. È vietata la presentazione di più domande per la medesima sottocategoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonché quale componente di più consorzi;
- gli operatori che presentano più domande possono presentare la documentazione richiesta in originale all'interno di una sola domanda, inserendo nelle altre domande copia dichiarata conforme all'originale ed indicando in quale domanda (con indicazione della sottocategoria di riferimento) è inserita la documentazione originale.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'indirizzo di cui al successivo comma 3.

3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (*modello A*), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - **Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16-00144 Roma**. Ai fini della formazione dell'Elenco, le suddette istanze dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 17.00 del 17 agosto 2011, salvo gli aggiornamenti annuali di cui all'art. 12.**

4. La domanda e la documentazione devono pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: "Domanda di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di servizi".

5. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria dell'Amministrazione.

6. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sub categoria e nelle rispettive classi di importo, secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Fa fede, a tale



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla Segreteria della Direzione e, a parità di data, il numero di protocollo apposto.

7. Le domande **acquisite fuori termine** saranno custodite dal Responsabile della gestione dell'elenco e prese in considerazione nell'ambito dell'attività di aggiornamento annuale dell'Elenco nei termini di cui al successivo art. 12.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione

1. I Soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori :

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente** la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. **Relativamente a questi ultimi**, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;

4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm.;

6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973;

8. che, nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

8. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;

9. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

10. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' articolo 38, comma 1, lett. m- *ter* del Codice;

12. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

13. iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

N.B. In caso di consorzio e di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie e sottocategorie, al netto dell'IVA (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a 249.999,98euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del Codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

2. Idonee referenze bancarie

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone il Raggruppamento.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

1. Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per sottocategoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle sottocategorie 3.01 e 3.02 occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla sottocategoria 3.01 per almeno 124.999,99 euro e alla sottocategoria 3.02 per almeno 124.999,99 euro.

Per i soggetti di cui all'art. 34, lettere b) e c) del Codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.

2. Struttura organizzativa – organico medio annuo

Dimostrazione dell'utilizzo, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, collaboratori professionali pari ad almeno:

- 2 unità per le classi di importo 1 e 2
- 4 unità per la classe di importo 3.

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del Codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione, il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 8

Documenti e titoli per l'iscrizione

1. La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B), esclusivamente in lingua italiana.

2. La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 7 lett. A.

1. (se **soggetto iscritto al registro delle imprese**) **certificato di iscrizione**, in forma non sintetica, **alla C.C.I.A.A.** di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; **in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto** ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

(se **organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.**) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione.

2. **dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti (*modello A*):

2.1. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.2 che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di

cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2.3 che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 c.p.p.;

2.4 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

2.5 che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2.6 che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

2.7 che non abbia commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

2.8 che non risultino iscritti nel casellario informatico dell'Osservatorio per aver reso nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

2.9 che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2.10 che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 – Legge 68/99);

2.11 che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

2.12 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m - *ter* del Codice;

2.13 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 6 del presente atto;

2.14 l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A tal fine andrà utilizzato il mod. A allegato al presente provvedimento.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente provvedimento.

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Art. 9

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

1. Scaduto il termine per la presentazione di cui all'art. 6, il responsabile per la gestione dell'elenco provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla Segreteria della Direzione e, a parità di data, il numero di protocollo apposto. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'Amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 6, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie nonché e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l'Amministrazione ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tre mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

2. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie, sottocategorie o per la classe di importo richiesta, l'Amministrazione potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per alcuna delle sottocategorie o per la classe di importo richiesto, l'Amministrazione potrà accogliere in modo **parziale**, nei limiti dei requisiti soddisfatti, l'istanza di iscrizione ovvero **respingerla** se non risultino raggiunti i requisiti di nessuna sottocategoria o classe d'importo ovvero la domanda risulti carente delle dichiarazioni e/o della documentazione prevista dal presente atto ovvero sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

4. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Art. 10

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.

2. L'Amministrazione intende avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità in conformità a quanto previsto dal codice e dal relativo regolamento attuativo. L'Amministrazione intende altresì utilizzare l'Elenco per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19, lett. f) del Codice – servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale Amministrazione - con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 27 del Codice.

3. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA, l'Ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, **rotazione** e parità di trattamento, invita le imprese iscritte nella sottocategoria interessata, a presentare un'offerta, in numero di:

a) n. 1 operatore economico per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro, soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Codice da intendersi automaticamente aggiornata in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni;

b) n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per l'acquisizione di servizi di importo pari o superiore 20.000 euro - soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Codice da intendersi automaticamente aggiornata in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni - e inferiore a 125.000 euro o la diversa soglia fissata dalla normativa europea.

c) n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19 lett. f) del Codice.

4. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione nella classe della sottocategoria cui si riferisce il servizio da affidare. Gli stessi potranno



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nella classe della sottocategoria di riferimento.

5. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Elenco nei seguenti casi:

- a. impossibilità di utilizzare l'Elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire;
- b. in base a specifiche indagini di mercato si ritiene opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti;
- c. qualora nessuno degli operatori economici inviati abbia presentato un'offerta;
- d. qualora per il servizio da acquisire nella sottocategoria rispondente siano iscritti operatori economici in un numero inferiore a 5.

6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 11

Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

1. L'Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere con provvedimento del Direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione delle classi o delle sottocategorie o delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata, secondo le modalità di cui alla L. n. 241/1990.

2. La cancellazione è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto;
- per inosservanza dell'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art.12, commi 7 e 8, del presente decreto;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- per cessazione dell'attività.

3. L'Amministrazione potrà altresì cancellare dall'elenco per mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 3, nonché disporre la cancellazione degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art.12

Segnalazione delle variazioni, mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco

1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11.

4. L'Amministrazione nel mese di ottobre di ogni anno provvederà all'aggiornamento dell'Elenco, prendendo in esame, secondo le modalità di cui all'art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine del 17 agosto 2011 ed entro il termine del 30 settembre di ogni anno.

5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte altresì, cancellazioni, sospensioni o reinscrizioni degli operatori economici secondo il precedente art. 11.

6. L'Elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalità di cui all'art. 7.

7. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 7.

8. I soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire all'Amministrazione, **entro il 30 settembre di ogni anno**, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il termine suddetto comporta l'automatica cancellazione dall'elenco (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dalla Segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

Art. 13

Estensione dell'iscrizione

1. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione, che è oggetto di valutazione nella fase di aggiornamento, ad altre sottocategorie e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 7, lettere B e C.
2. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione, le sottocategorie e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.
3. Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 8 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione e sottocategorie.

Art. 14

Pubblicità

1. L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Amministrazione dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell'Amministrazione www.politicheagricole.gov.it.

Art. 15

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16

Disposizione finale

1. Per l'acquisizione in economia dei lavori, delle forniture e dei servizi non oggetti del presente provvedimento si rinvia al regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dei servizi amministrativi – SEAM I - logistica – Ufficio del Consegnatario.

Richiesta informazioni: Diana Aurilia (d.aurilia@politicheagricole.gov.it); Mauro Bertelletti (m.bertelletti@politicheagricole.gov.it); Laura De Girolamo (l.degirolamo@politicheagricole.gov.it); Eugenio Petracchiola (e.petracchiola@politicheagricole.gov.it); - Fax 06/59084176.

Responsabile della gestione dell'Elenco: Dott. Plinio Conte, dirigente dell'Unità Pemac I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (p.conte@politicheagricole.gov.it)

Roma, 8 luglio 2011

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate